

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO REALIZZATE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI L'ACCORDO STATO REGIONI DEL 17 APRILE 2025

Le presenti disposizioni regolano le modalità ed i tempi per la conclusione delle attività corsuali aventi a riferimento le disposizioni previgenti l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 *"Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008"* (di seguito Accordo).

1. Disposizioni transitorie

I Progetti e le Edizioni corsuali relativi ad Operazioni riferite alla formazione per:

- responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016);
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011);
- coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XIV);
- operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012);

già autorizzate o presentate per l'autorizzazione a valere sull'Avviso di cui alla propria deliberazione n. 460/2019 entro la data di adozione del presente atto, in base alle disposizioni previgenti l'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, potranno essere avviati entro e non oltre il 23/05/2026.

Le Operazioni riferite alla formazione per i sopra richiamati profili presentate per l'autorizzazione a valere sull'Avviso di cui alla propria deliberazione n. 460/2019 a far data dall'adozione del presente atto, devono avere ad esclusivo riferimento le disposizioni di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto.